



UNIVERSITÀ DEL PIEMONTE ORIENTALE

DIVISIONE RISORSE  
SETTORE RISORSE UMANE  
STIPENDI E PENSIONI  
Via Duomo, 6 – 13100 Vercelli VC  
Tel. 0161 261514 Fax 0161 211358  
[ufficio.stipendi@uniupo.it](mailto:ufficio.stipendi@uniupo.it)

A TUTTO IL PERSONALE  
DOCENTE,  
RICERCATORE,  
TECNICO AMMINISTRATIVO  
COLLABORATORI ed ESPERTI LINGUISTICI

*Oggetto: assegno per il nucleo familiare periodo 01/07/2020-30/06/2021*

Il personale interessato alla corresponsione o al mantenimento dell'assegno per il nucleo familiare per il periodo dal 01/07/2020 al 30/06/2021 dovrà rivolgere apposita istanza presso la Divisione Risorse, Settore Risorse Umane - Stipendi e Pensioni.

Il modulo di domanda è scaricabile dalla sezione intranet sul sito di Ateneo al link: <https://www.uniupo.it/intranet/comunicazioni/stipendi-e-pensioni> e dovrà essere inviato, via mail accompagnato dalla scansione di un documento d'identità del richiedente e del coniuge, all'indirizzo email: [ufficio.stipendi@uniupo.it](mailto:ufficio.stipendi@uniupo.it)

Il dipendente dovrà attestare mediante la produzione di copia della documentazione necessaria (CU, MOD. 730, MOD. REDDITI PERSONE FISICHE) ovvero mediante autocertificazione il reddito del nucleo familiare relativo all'anno 2019.

Si rammenta inoltre che:

A. Il nucleo familiare al quale deve essere fatto riferimento è composto da:

- il dipendente richiedente l'assegno;
- il coniuge, anche unito civilmente (Legge n. 76/2016), non legalmente ed effettivamente separato (per il quale si chiede di allegare il documento di identità in corso di validità);
- i figli ed equiparati, ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. 818/57, di età inferiore a 18 anni ovvero senza limiti di età, qualora si trovino, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, nell'assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro;
- i figli ed equiparati di età superiore ai 18 anni e inferiore a 21 anni, purché studenti o apprendisti per i nuclei familiari con più di tre figli o equiparati di età inferiore ai 26 anni;
- i fratelli, le sorelle, i nipoti di età inferiore a 18 anni compiuti ovvero senza limiti di età, qualora si trovino, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, nell'assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro, nel caso in cui essi siano orfani di entrambi i genitori e non abbiano conseguito il diritto a pensione ai superstiti.

L'assegno per il nucleo familiare viene corrisposto anche nelle situazioni di collocamento o accasamento etero-familiare di minori da parte di strutture pubbliche affidatarie degli stessi. Infatti, secondo l'INPS, l'accasamento deve considerarsi equiparato all'affidamento. Tali regimi, diversamente da quanto previsto per l'affidamento dei minori, devono essere sottoposti ad autorizzazione avente validità annuale (Circ. INPS n. 77 del 01/04/1999).

L'assegno compete in misura differenziata in rapporto al numero dei componenti ed al reddito del nucleo familiare come da tabelle rideterminate dall'art. 1, comma 11 della Legge 296/2006, allegata alla presente, e recepite dalla Circ. INPS n. 60 del 21/05/2020.

SF/op

C:\Users\utente\Desktop\SETTORE RISORSE UMANE\4.STIPENDI E PENSIONI\STIPENDI\da vedere\ASSEGNO AL NUCLEO\_Circolare\CIRCOLARE\_INTERNA\_ANF2020\_2021\_.docx



- B. Il reddito del nucleo familiare è costituito dall'ammontare dei redditi complessivi conseguiti dai suoi componenti nell'anno 2019. Si ricorda che *“ai fini della misura dell'ANF, per la determinazione del reddito complessivo, è assimilabile ai nuclei familiari coniugali la sola situazione dei conviventi di fatto, di cui ai commi 36 e 37 dell'art. 1 della legge n. 76/2016, che abbiano stipulato il contratto di convivenza di cui al citato comma 50 dell'art. 1 della legge n. 76/2016, qualora dal suo contenuto emerga con chiarezza l'entità dell'apporto economico di ciascuno alla vita in comune”* (Circ. INPS n. 84 del 05/05/2017 punto 3).
- C. L'assegno non spetta se la somma dei redditi da lavoro dipendente, da pensione e da altra prestazione previdenziale derivante da lavoro dipendente è inferiore al 70% del reddito complessivo del nucleo familiare.
- D. L'Amministrazione scrivente, ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. 445/2000, ha facoltà di eseguire idonei controlli a campione e in tutti i casi in cui sorgano fondati dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive presentate ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000.
- E. Qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dal beneficio eventualmente concesso sulla base della falsa dichiarazione. Tali casi potrebbero essere oggetto di segnalazione alla Procura della Repubblica.
- F. Le successive variazioni del nucleo familiare dovranno essere comunicate al Settore Risorse Umane - Stipendi e Pensioni entro 30 giorni dal loro verificarsi.

Le tabelle ministeriali relative alle diverse tipologie di nucleo familiare e la Circ. INPS n. 60 del 21/05/2020 sono consultabili nella sezione intranet del sito di Ateneo al link: <https://www.uniupo.it/intranet/comunicazioni/stipendi-e-pensioni>.

IL DIRIGENTE  
(Dott. Paolo PASQUINI)

VISTO  
IL RESPONSABILE DEL SETTORE RISORSE UMANE  
(ANNALISA BARBALE)